

Soldati disertori, vogliamo, che sia punito irremissibilmente con la pena di due Anni di pubblici lavori.

III. Ordiniamo altresì, che qualunque persona ardirà d'ingaggiare per servizio di altro Principe alcun Suddito di S. M., ed eziandio qualsivoglia altra persona ancorchè estera, che si trovi in questo Stato, incorrer debba nella pena della galera perpetua, e rispetto agl'ingaggiati di cinque Anni di pubblici lavori se Nazionali, e dell'esilio perpetuo da tutti gli Stati ex-Veneti Austriaci se Forastieri, sotto pena di tre Anni di galera in caso di contravvenzione. Tale pena però si estenderà fino alla morte, ed alla confisca dei Beni tanto per gl'ingaggiatori, quanto per gl'ingaggiati, qualora il Reo fosse ascritto al Servizio Militare di S. M., e le stesse pene incorrerà rispettivamente chiunque scientemente, e dolosamente presterà consiglio, e assistenza sì all'ingaggiatore, che all'ingaggiato.

IV. I Portinari dei Fiumi, Barcaruoli, Vetturali, Conducenti, e qualsivoglia altra persona non potrà tragittare, nè dare a nolo cavalli, ed altre bestie da trasporto ai Soldati fuggitivi, agl'ingaggiatori, o ingaggiati, volendo a tale effetto, che le persone suddette non possano tradurre fuori di Stato persone sconosciute, e sospette, o che non siano munite di ricapiti giustificanti le loro

O o 2

per-